

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 12 novembre 2003¹ concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² A tal fine definisce i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici.

Art. 3a cpv. 2, nota a piè di pagina

² Su questa piattaforma i gestori dell'infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all'articolo 15a capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 1983² sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7a del regolamento (UE) n. 1300/2014³ relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.

Art. 9–23

Abrogati

Art. 24 **Versamento e restituzione degli aiuti finanziari**

Il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalla legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.

Art. 25 **Condizioni e oneri cui sono vincolati gli aiuti finanziari**

L'UFT controlla che siano adempiuti gli oneri e rispettate le condizioni cui sono vincolati gli aiuti finanziari.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 151.34

² RS 742.141.1

³ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/xxx del xx.x.2023, GU L xxx I del xx.x.2023, pag. x.